

La Corte costituzionale, su rimessione del T.a.r. per il Lazio, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexies*, del d.lgs. n. 28 del 2011 – in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – censurando la previsione di legge che, in caso di c.d. falso innocuo (ossia, di errata indicazione della data del titolo autorizzatorio o concessorio, non comportante tuttavia alcun vantaggio per la posizione conseguita dall'impianto in graduatoria), consentiva la regolarizzazione della domanda e la conseguente riammissione agli incentivi solo a beneficio degli impianti eolici che fossero stati ammessi al Registro informatico per l'anno 2012, con esclusione quindi di tutti gli altri impianti da fonti rinnovabili (anche non eolici, e anche per quelli eolici iscritti in Registri afferenti a diverse annualità).

**Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2020, n. 237 – Pres. Morelli, Red. Amoroso**

**Energia elettrica – Incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile Fonti rinnovabili – Regolarizzazione di dichiarazione non conforme limitata agli impianti eolici – Illegittimità costituzionale *in parte qua***

*E' incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 42, comma 4-*sexies*, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile in favore – oltre che degli impianti eolici risultati ammessi al Registro informatico per l'anno 2012 – anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, collocati utilmente nella graduatoria relativa ad un registro informatico, a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dal T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, con ordinanze 24 settembre 2019, n. 11258, e 11 ottobre 2019, n. 11780 (oggetto della News US n. 119 del 5 novembre 2019, cui si rinvia per ogni utile approfondimento in tema).

La questione aveva ad oggetto l'art. 42, comma 4-*sexies*, del d.lgs. n. 28 del 2011 (come introdotto dall'art. 57-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017), in tema di regolarizzazione delle dichiarazioni presentate in sede di domanda di accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'originaria formulazione della norma stabiliva che, in caso di erronea indicazione della data di conseguimento del titolo autorizzatorio o concessorio dell'impianto (elemento che, in base alla normativa di settore, configura un criterio di priorità nella formulazione della graduatoria degli impianti ammessi agli incentivi, valorizzandosi l'antioriorità del titolo),

era nondimeno consentita la regolarizzazione, e quindi l'ammissione dell'impianto agli incentivi, purché l'errore fosse risultato ininfluenza nella formazione della graduatoria (c.d. "falso innocuo", sulla cui nozione cfr., da ultimo, Cons. Stato, sezione IV, sentenza non definitiva 27 aprile 2020, n. 2682, in *Foro amm.*, 2020, 791, nonché oggetto della News US n. 56 dell'11 maggio 2020, cui si rinvia per ogni utile indicazione, cui ha fatto seguito Cons. Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18, oggetto della News US n. 109 del 2 ottobre 2020). Questa possibilità era prevista tuttavia – e in ciò risiedevano i dubbi di costituzionalità sollevati dal T.a.r. per il Lazio – a beneficio di un'unica tipologia di impianti (quelli eolici) e con riferimento ad una sola ed unica annualità (quella del Registro per l'anno 2012). Rimanevano quindi esclusi, dal beneficio della regolarizzazione, tutti gli altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (e, in particolare, quelli idroelettrici, oggetto di una delle controversie portate dinnanzi al T.a.r. rimettente), nonché gli stessi impianti eolici afferenti ad annualità di Registro diverse dal 2012.

II. – Il ragionamento che ha condotto la Corte costituzionale all'accoglimento della questione può essere sintetizzato come segue:

- a) anzitutto, viene ritenuto sussistente il requisito della rilevanza della questione di costituzionalità, atteso che, in entrambi i giudizi *a quibus*, si fa questione di spettanza, o meno, degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella specie, rispettivamente idroelettrica ed eolica) in favore di nuovi impianti (o ricostruiti o potenziati) entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012; in particolare:
  - a1) nel primo dei due giudizi, il GSE ha negato gli incentivi ad un impianto idroelettrico, pur utilmente collocato nella graduatoria per il 2016, in quanto, in sede di domanda di ammissione, l'impresa aveva dichiarato – quale data di conseguimento del "titolo" – il giorno di sottoscrizione del disciplinare di concessione, e non anche (come sarebbe stato corretto) il giorno di rilascio della concessione di derivazione d'acqua a uso energetico;
  - a2) nel secondo giudizio, analoga fattispecie coinvolgeva un impianto eolico, pur utilmente collocato nella graduatoria per il 2016: in questo caso, in sede di domanda di ammissione, era stata indicata quella di presentazione della richiesta relativa alla PAS (Procedura abilitativa semplificata, prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011) anziché, come sarebbe stato corretto, quella di scadenza del termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori dell'amministrazione (avrebbe, quindi, dovuto essere dichiarata una data postergata di trenta giorni rispetto a quella indicata dal richiedente);

- a3) in entrambi i casi – precisa la Corte – si tratta *“di una indicazione sì erronea, ma ininfluyente al fine della collocazione in graduatoria e che in quanto tale – secondo la disposizione censurata – consente la ‘riammissione’ agli incentivi, ma limitatamente a una sola fonte di energia rinnovabile (quella eolica) e con esclusivo riferimento agli impianti iscritti nel registro informatico EOLN-RG2012”*;
- b) non risulta praticabile alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, attesa la formulazione letterale di essa, ed avendo il giudice rimettente plausibilmente escluso la possibilità di una simile interpretazione *“adeguatrice”* (viene qui richiamato l’orientamento costante della Corte, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente che il giudice rimettente abbia plausibilmente escluso la praticabilità di un’interpretazione conforme, *“anche sol perché «improbabile o difficile»”*, con richiamo alla sentenza 27 luglio 2020, n. 168, in *Diritto & Giustizia*, 2020, 28 luglio, con nota di G. MARINO, ed oggetto della News US n. 97 del 9 settembre 2020, nonché alla sentenza 24 febbraio 2017, n. 42, in *Foro it.*, 2017, I, 1125 e 2560, con nota di AMOROSO, ed in *Giur. cost.*, 2017, 375, con note di CARETTI, CARDONE, RIMOLI e GALETTA, nonché oggetto della News US in data 28 febbraio 2017);
- c) passando al merito della questione, la Corte costituzionale premette una lunga ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ricordando quanto segue:
- c1) le fonti energetiche rinnovabili, *“anche definite alternative, sono quelle forme di energia che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono ‘esauribili’ nella scala dei tempi ‘umani’ e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future”*;
- c2) sia la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto del 1997, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 120 del 2002, e lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA, fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, ratificato e reso esecutivo con legge n. 48 del 2012), sia quella comunitaria *“manifestano un deciso favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili”* (con richiamo, qui, alla sentenza 19 giugno 2019, n. 148, in *Riv. giur. ambiente*, 2019, 635, con nota di BURATTI, ed alla sentenza 12 aprile 2012, n. 85, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2013, 24, con nota di BASSO, ed in *Riv. giur. ambiente*, 2012, 740, con nota di CORTI);
- c3) gli incentivi pubblici in favore delle imprese che operano nella produzione di energie alternative *“hanno l’obiettivo di tendere ad una equiparazione delle capacità di reddito dei relativi impianti rispetto a quelli tradizionali, così favorendo gli investimenti nel settore”*;

- c4) in attuazione della direttiva n. 2009/28/CE, il d.lgs. n. 28 del 2011 ha riordinato il sistema degli incentivi nel rispetto, in particolare, del criterio direttivo di *“adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili”* (art. 17, comma 1, lettera h, della legge di delega n. 96 del 2010), perseguendo, tra l’altro, l’obiettivo di raggiungere nel 2020 la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia pari al 17 per cento (art. 3, comma 1);
- c5) la normativa di dettaglio sugli incentivi è rimessa ad appositi decreti ministeriali tra i quali, inizialmente, il d.m. 6 luglio 2012 ha previsto l’istituzione e la tenuta di un Registro informatico presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), registro nel quale ogni nuovo impianto deve essere iscritto secondo l’ordine derivante anche da una serie di *“criteri di priorità”*, individuati dall’art. 10, comma 3, tra i quali quello della *“anteriorità del titolo autorizzativo”*; pertanto, la data dell’autorizzazione (o, più ampiamente, della abilitazione) risulta essere, di norma, rilevante ai fini della collocazione in graduatoria di un’impresa produttrice di energie rinnovabili rispetto all’ammissione agli incentivi in un determinato anno;
- c6) di recente, i regimi autorizzativi sono stati ulteriormente modificati – sempre in un’ottica di progressiva semplificazione, in armonia con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili – dall’art. 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- d) la Corte richiama, inoltre, l’orientamento *“di particolare rigore”* assunto dalla giurisprudenza amministrativa nell’interpretazione delle norme che disciplinano il procedimento, rimesso al GSE, preordinato all’ammissione delle imprese che producono energia da fonti rinnovabili agli incentivi pubblici; in particolare, la Corte ricorda che:
- d1) secondo il Consiglio di Stato, l’atto di *“decadenza”* dagli incentivi, emesso dal GSE ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, e dalla norma subordinato all’accertamento di una violazione *“rilevante”*, *“non è manifestazione di un potere di autotutela, bensì espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo. Tale potere ha natura doverosa ed esito vincolato, in quanto volto non a riesaminare la legittimità di una precedente decisione amministrativa di carattere provvedimento, bensì al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura avente lo scopo di attribuire sovvenzioni pubbliche. Ne deriva, secondo questa impostazione, l’inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.*

241 [...], *in tema di limiti all'esercizio dell'autotutela amministrativa*" (viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre 2019, n. 8442, in *Foro amm.*, 2019, 2023);

- d2) la giurisprudenza amministrativa ha inoltre escluso, nell'ipotesi in esame, l'operatività della disciplina del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, avuto riguardo alla particolare natura delle procedure preordinate al riconoscimento degli incentivi *"nelle quali si configurano in capo al singolo obblighi di correttezza, specificati con il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che rinvergono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., e che impongono che questi sia chiamato ad assolvere oneri di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete sin dall'inizio"* (è richiamata, erroneamente, Cons. Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2017, n. 51; in realtà, la citazione si riferisce alla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato, n. 50 del 12 gennaio 2017, in *Foro amm.*, 2017, 27, solo massima);
- d3) da ultimo, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato che i provvedimenti di decadenza emessi dal Gestore ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 *"non sono pienamente assimilabili a quelli di autotutela amministrativa, in quanto la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio, è un istituto che, pur presentando tratti comuni con il più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere differenziato in virtù di una serie di fattori, quali: a) l'espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale come quella prevista dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) la tipologia del vizio, di solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti"* (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 11 settembre 2020, n. 18 cit.);
- e) sono tuttavia sopravvenuti – ricorda la Corte – diversi interventi del legislatore, anche a seguito della sentenza della Consulta 10 marzo 2017, n. 51 (in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 19, nonché oggetto della News US in data 17 marzo 2017), che aveva *"sottolineato l'eccessivo rigore di alcune misure demandate al Gestore, con*

*conseguente violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza posti dal legislatore delegante”*; in particolare:

- e1) sono stati aggiunti ulteriori periodi al comma 3 dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 (ad opera, dapprima, dell’art. 1, comma 960, lettera a, della legge n. 205 del 2017, e, in seguito, dell’art. 13-bis, comma 1, lettera a, del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito in legge n. 128 del 2019), volti a *“salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, con i quali si è prevista, nei casi meno gravi, la sostituzione della misura della decadenza con quella, più blanda, della decurtazione dell’incentivo; di conseguenza, precisa la Corte, *“nel sistema attuale non tutte le violazioni, sebbene ‘rilevanti’, determinano l’impossibilità di accedere agli incentivi ovvero la decadenza dagli stessi, ma soltanto quelle connotate da maggiore gravità”*;
  - e2) da ultimo – e, comunque, dopo la rimessione delle questioni di costituzionalità oggetto di decisione – l’art. 56, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020 ha nuovamente modificato il comma 3 dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, precisando che il Gestore può rigettare la domanda di concessione degli incentivi o disporre la decadenza solo ove ricorrano i presupposti a cui l’art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 subordina l’esercizio del potere di autotutela da parte della p.a.; a norma del comma 8 dell’art. 56 cit., tale norma consente anche il riesame delle posizioni degli impianti che abbiano subito un provvedimento di diniego, ovvero di decadenza dagli incentivi, non ancora definitivo, anche perché impugnato in sede giurisdizionale (la Corte, comunque, precisa che ciò, nella specie, non conduce alla restituzione degli atti al T.a.r. rimettente, posto che *“la norma censurata continua a prevedere una disciplina di maggiore favore rispetto al risultato che, solo eventualmente, le stesse imprese potrebbero ottenere, su richiesta, dall’applicazione della disciplina sopravvenuta”*);
- f) tutto ciò premesso, la Corte costituzionale giudica fondata la censura ex art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con assorbimento delle ulteriori censure; ciò, con riferimento a due diversi profili di disparità di trattamento:
- f1) sotto un primo profilo, la norma, a parità di condizioni, *“ossia sul comune presupposto che l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all’impianto alcun vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria”*, contempla la riammissione agli incentivi solo per gli impianti eolici e non anche per altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- f2) sotto un secondo profilo, la norma opera un'analogia discriminazione all'interno della stessa categoria degli impianti eolici, mancando di prevedere il beneficio in favore di quelli iscritti in registri afferenti ad annualità diverse dal 2012;
- g) quanto al primo dei due profili di discriminazione, la Corte osserva quanto segue:
- g1) il comma 4-*sexies* dell'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 mira dichiaratamente a incentivare la produzione di energia eolica, stabilendo la riammissione agli incentivi quando l'erronea indicazione della data del titolo autorizzativo è stata ininfluenta ove *"non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria"*;
  - g2) è ben vero – precisa la Corte – che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non costituisce, di per sé, una *"circostanza di poco conto"*, in quanto *"incide sulla rapidità ed efficienza dell'attività amministrativa del Gestore"*;
  - g3) tuttavia l'originaria formulazione dell'art. 42, comma 3, cit. recava *"un'accentuata rigidità"*, dal momento che il Gestore, una volta riscontrata una violazione *"rilevante"* (e tale doveva considerarsi, in base alla normativa secondaria, anche l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo), doveva giocoforza disporre *"il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi"* pur laddove *"l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non avesse effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria"* (con richiamo, nuovamente, alla sentenza n. 51 del 2017, cit.);
  - g4) il legislatore, quindi, *"si è reso conto"* che, in tal modo, la primaria esigenza di potenziare il sistema di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili *"risultava frustrata e penalizzata in misura sproporzionata rispetto alla gravità dell'errore commesso da chi, pur in possesso di tutti gli altri requisiti per aver accesso agli incentivi, avesse però indicato in modo inesatto la data del titolo autorizzatorio, legittimante la produzione stessa, senza che ciò avesse comportato alcun 'vantaggio' al produttore che aveva proposto l'istanza"*;
  - g5) da qui, allora, la previsione della *"speciale 'riammissione' agli incentivi prevista dalla disposizione censurata"*, la quale però, *"nel contesto emergenziale della conversione in legge della disciplina dettata dal d.l. n. 50 del 2017, ha considerato solo l'energia da impianti eolici e non anche le altre fonti rinnovabili indicate nel citato d.m. 6 luglio 2012, pur richiamato dalla disposizione stessa"*;
  - g6) in realtà, né nel d.lgs. n. 28 del 2011, né nel contesto normativo delle direttive europee, non è dato rinvenire *"differenze significative nella considerazione delle fonti energetiche rinnovabili, la cui massima diffusione,*

*secondo una finalità più volte evidenziata da questa Corte [...] tali normative si propongono di incentivare”* (sono qui richiamate, oltre alla già cit. sentenza n. 148 del 2019, anche la sentenza 26 luglio 2018, n. 177, in *Guida al dir.*, 2018, 35, 84, con nota di PONTE, ed in *Urb. e appalti*, 2019, 364, con nota di ORTENZI, e la sentenza 6 dicembre 2012, n. 275, in *Giur. cost.*, 2012, 4360, con nota di TAMBURRINI);

- g7) l'esclusione degli impianti diversi da quelli eolici appare, pertanto, priva di giustificazioni ed irragionevole, vieppiù alla luce della descritta evoluzione normativa *“orientata [...] a rendere maggiormente flessibili, in conformità con il principio di adeguatezza e proporzionalità, le conseguenze derivanti dalle violazioni, poste in essere dagli operatori economici, tenendo conto dell'effettiva gravità delle stesse, sì da consentire al Gestore di rigettare l'istanza di ammissione agli incentivi o dichiarare la decadenza dal relativo diritto solo nelle ipotesi di violazioni 'rilevanti' di maggiore gravità e sempreché sussistano le condizioni richieste dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l'annullamento d'ufficio”*, secondo previsioni normative che non hanno mai limitato all'eolico tale nuova flessibilità;
- g8) la stessa *ratio* della disposizione censurata *“può ricondursi a una finalità comune di sostegno e promozione di tutte le forme di energia da fonti rinnovabili, sicché la testuale limitazione al solo eolico della 'riammissione' agli incentivi risulta essere ingiustificatamente discriminatoria”*;
- h) quanto, poi, al secondo profilo di discriminazione (avente natura diacronica), la prevista limitazione del beneficio della riammissione ai soli impianti eolici iscritti nel Registro del 2012 non risulta giustificata dalla presunta emersione di *“discrasie o incertezze interpretative che si erano verificate in sede di prima applicazione del d.lgs. n. 28 del 2011 quanto alla data di rilascio dell'autorizzazione mediante la PAS”* (come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato nelle sue difese), emersione di cui – precisa la Corte – *“non vi è traccia nei lavori preparatori relativi alla disposizione censurata, né essa traspare dal suo dato testuale”*; al contrario:
- h1) la disciplina degli impianti di produzione di energia rinnovabile *“continua a caratterizzarsi per la peculiare complessità, dovuta sia alle fonti normative di diversa origine che la regolano (operanti nei vari livelli di decisione: europei e nazionali, primari e secondari, e finanche devoluti alle 'procedure applicative' del Gestore), sia all'impatto della messa in esercizio degli impianti sull'ambiente e sul paesaggio”*;
- h2) appare, quindi, discriminatoria, *“a fronte delle permanenti difficoltà interpretative su una materia multilivello e in continua evoluzione sul piano normativo, come quella dei titoli abilitativi in questione”*, la limitazione del



beneficio ai soli impianti eolici ammessi al Registro per il 2012, *“a parità della verificata condizione che l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all’impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria”*;

i) infine, la Corte esclude che la declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata estensione del beneficio, per violazione dell’art. 3 Cost., possa nella specie condurre al ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, e non già all’estensione ad altri casi di quest’ultima (ciò, secondo la regola generale più volte enunciata dalla giurisprudenza costituzionale; *ex plurimis*: sentenza 26 luglio 2019, n. 208, in *Foro it.*, 2019, I, 2973, nonché oggetto della News US n. 94 del 27 agosto 2019, cui si rinvia per ampi approfondimenti di giurisprudenza e di dottrina in materia di condono edilizio e di recupero dei sottotetti; sentenza 13 luglio 1994, n. 298, in *Giust. pen.*, 1994, I, 336; sentenza 29 luglio 1992, n. 383, in *Cons. Stato*, 1992, II, 1163; ordinanza 16 giugno 1988, n. 666, in *Foro it.*, 1988, I, 3655; ordinanza 19 maggio 1988, n. 582, in *Giur. cost.*, 1988, I, 2717); ciò, in quanto:

i1) la disposizione censurata è riconducibile ad una generale e *“più ampia ratio di sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, comune a tutte quelle alle quali tale prescrizione si riferisce”*, non essendo *“peculiare del solo settore eolico con riferimento esclusivo al registro EOLN-RG2012”*;

i2) opera, quindi, il principio, anch’esso affermato da tempo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui *“il legislatore, [...] una volta riconosciuta l’esigenza di un’eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità”* (sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, in *Nuovo dir.*, 1997, 195 e 341, con note di NUNZIATA e di SFORZA);

i3) non potrebbe, del resto, essere trascurato *“il preminente rilievo, costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, che comporta un’esigenza di semplificazione dei procedimenti autorizzatori”* (con nuovo richiamo alle già citt. sentenze n. 148 del 2019, n. 177 del 2018 e n. 275 del 2012).

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

j) la sentenza in rassegna si pone in sostanziale linea di continuità con la più recente giurisprudenza amministrativa nella materia degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile (cfr. *supra*, *sub d*), recependo e facendo propri gli

indirizzi già evidenziati dal Consiglio di Stato, in particolare, con le seguenti pronunce:

- j1) sentenza n. 18 del 2020, dell'Adunanza plenaria, cit., secondo cui *"In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quando la domanda di incentivi ha ad oggetto una tariffa incentivante maggiorata rispetto a quella base, in ragione del premio contemplato dall'art. 14 del d.m. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), essa deve intendersi come avente un oggetto plurimo, scindibile nei suoi effetti giuridici; di conseguenza, allorché la violazione riscontrata dal GSE riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere il premio suddetto, la violazione stessa deve intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla sola maggiorazione del 10% per ottenere la quale era stata prodotta"*, aggiungendosi, in tale quadro, che *"In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'accertamento condotto dal GSE, necessario ai fini della pronuncia di decadenza, ha ad oggetto la sola violazione e la sua rilevanza, prescindendo dall'elemento soggettivo; quest'ultimo ha piuttosto rilevanza nel prosieguo del procedimento sanzionatorio presso l'Autorità indipendente di settore cui gli atti sono trasmessi a cura dello stesso GSE"*;
- j2) in particolare, come pure rilevato dalla sentenza n. 18 del 2020 dell'Adunanza plenaria, il provvedimento di *"decadenza"* dagli incentivi, previsto dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, e da tale norma causalmente collegato alle *"violazioni rilevanti"* commesse dal soggetto responsabile dell'impianto, va *"intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio)"* e consiste in un *"istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato"*; in tale quadro, *"l'accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza ha ad oggetto la sola violazione e la sua rilevanza, prescindendo dall'elemento soggettivo; quest'ultimo ha piuttosto rilevanza nel prosieguo del procedimento sanzionatorio presso l'Autorità indipendente di settore cui gli atti sono trasmessi"*;
- j3) quanto alla novella introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020 (già *supra* richiamata, *sub c6 ed e2*), cfr. le ordinanze cautelari della sezione IV, dell'11 settembre 2020, nn. 5290 e 5297, in materia di incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, secondo le quali le novità introdotte con i commi 7 e 8 dell'art. 56 del decreto-legge cit. sono applicabili anche alla fattispecie per cui è pendente un procedimento giurisdizionale (con conseguente non configurabilità di alcun *periculum in mora*, proprio perché *"la ditta ricorrente potrà giovare della norma sancita dall'art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76 del 2020 c.d. 'semplificazione'"*);

- j4) è, infine, da richiamare la sentenza n. 50 del 2017, della IV sezione, cit., le cui massime hanno affermato quanto segue: *“Ciascuna operazione di finanziamento a carico della mano pubblica è preordinata al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, pur implicandolo, l’interesse dei destinatari, atteso che in tal genere di operazioni non è intellegibile solo un interesse del beneficiario, ma anche quello dell’organismo elargitore il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale; data la premessa, corollario della stessa, è che le disposizioni attributive di finanziamenti devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obiettivi avuti di mira dal normatore”*, aggiungendosi che *“Il potere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riconosce al responsabile del procedimento amministrativo il diritto di chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e ordinare esibizioni documentali, costituisce un istituto generale e, nel particolare settore delle selezioni diverse dall’evidenza pubblica, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione ed orienta l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti posseduti, attenuando la rigidità delle forme; peraltro tale principio non è incondizionato, essendo temperato da varie altre considerazioni che servono a precisare l’ambito del soccorso istruttorio, in particolare in relazione alle procedure comparative e di massa o che pongono oneri specifici a chi vuol ottenere le scarse e non facilmente riproducibili risorse finanziarie pubbliche d’incentivo alle fonti d’energia rinnovabili”*;
- k) sulla violazione del principio costituzionale di eguaglianza, in riferimento a norme di legge aventi natura derogatoria ed eccezionale, cfr., di recente, la sentenza n. 208 del 2019 della Corte costituzionale, cit. (richiamata anche dalla decisione qui in rassegna), secondo cui:
- k1) *“in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio”*;
- k2) viceversa, *“quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l’estensione ad altri casi di quest’ultima”*.